

*Aggiornamenti normativi in materia
di formazione per la sicurezza nei luoghi di lavoro*

Corsi per RSPP/ASPP: le lauree che esonerano dalla frequenza

Michele Montrano

S.C. Servizio di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro ASL TO3 della Regione Piemonte

Mail: michele.montrano@unito.it

Con il 1° numero di "Prevenzione In Corso" (1-2017) abbiamo esaminato come sono stati rivisti i percorsi formativi per RSPP/ASPP alla luce dell'entrata in vigore del nuovo Accordo n. 128/2016 del 07/07/2016. In questa sede esamineremo invece quali esoneri sono stati previsti, da tale provvedimento, per coloro che sono in possesso di particolari tipologie di laurea. Prima di passare all'analisi della nuova disposizione, vale la pena fare un breve excursus storico sulle disposizioni relative agli esoneri predetti.

Come è noto l'art. 8-bis del D. Lgs. n. 626/94, oggi sostituito dall'art. 32 del D. Lgs n. 81/2008, aveva definito le capacità e i requisiti professionali di ASPP ed RSPP. Tale disposizione è stata completata, nella fase operativa, con il Provvedimento 26/01/2006¹

In particolare il comma 6 dell'art. 8-bis del D. Lgs n. 626/94 stabiliva che, coloro che erano in possesso di laurea triennale di "Ingegneria della sicurezza e protezione" o di "Scienze della sicurezza e protezione" o di "Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro", erano esonerati dalla frequenza dei corsi di formazione previsti dall'art. 8-bis comma 2 (MODULI A e B). Il MODULO C invece, peraltro obbligatorio solo per coloro che intendono svolgere la funzione di RSPP, doveva essere frequentato anche dai soggetti in possesso di tali lauree triennali². Come si può notare le lauree cosiddette "esoneranti" dalla frequenza dei corsi MODULI A e B erano solo tre e tra queste la laurea in Tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro.

Con l'entrata in vigore del D. Lgs n. 81/2008, ed in particolare con l'art. 32 comma 5, è stata operata una significativa estensione dell'elenco delle lauree che permettono gli esoneri predetti. Viene infatti stabilito che sono esonerati dalla frequenza dei corsi di cui all'art. 32 comma 2 (MODULI A e B) coloro che sono in possesso di laurea in una delle seguenti classi:

- L7, L8, L9, L17, L23;
- LM26 di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca del 16/03/2007, (G.U. n. 155 del 06/07/2007);
- 8, 9, 10, 4, di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 04/08/2000 (G.U. n. 245 del 19/10/2000);
- classe 4³ di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 02/04/2001 (G.U. n. 128 del 05/06/2001).

A queste vengono aggiunte altre lauree e lauree magistrali riconosciute corrispondenti ai sensi della normativa vigente con decreto del M.I.U.R., su parere conforme del Consiglio universitario nazionale ai sensi della normativa vigente.

Ma non è tutto. L'ultimo periodo dell'art. 32 comma 5 stabilisce anche che ulteriori titoli di studio possono essere individuati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Con il nuovo Accordo n. 128/2016, proprio in attuazione di quanto disposto dall'articolo 32, comma 5, ultimo periodo, del D. Lgs. n. 81/2008 vengono stabilite nuove lauree esoneranti dalla frequenza dei corsi MODULO A e B ed in particolare:

- laurea magistrale conseguita in una delle seguenti classi: LM-4, da LM-20 a LM 25, da LM 27 a LM-35, di cui al decreto del Ministro Università e ricerca del 16/03/2007 (G. U. n. 157 del 09/07/2007);
- laurea specialistica conseguita nelle seguenti classi: 4/S, da 25/S a 38/S di cui al decreto del Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica del 28/11/2000 (G. U. n. 18 del 23/01/2001);
- laurea magistrale conseguita nella classe LM/SNT 4 di cui al decreto del Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica del 08/01/2009 (G. U. n. 122 del 28/05/2009);
- laurea conseguita nella classe L/SNT 4 di cui al decreto del Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica del 19/02/2009 (G. U. n. 119 del 25/05/2009).

L'elenco non si esaurisce qui perché il provvedimento n. 128/2016 stabilisce che sono altresì validi, ai fini dell'esonero, tutti i diplomi di laurea del vecchio ordinamento di Ingegneria ed Architettura, conseguiti ai sensi del Regio Decreto 30/09/1938, n. 1652. Come si può notare si tratta di un elenco di lauree molto ampio che interessa titoli di studio anche molto datati⁴.

Il provvedimento introduce inoltre altri titoli di esonero che prendono in considerazione l'intero percorso formativo per RSPP/ASPP e quindi non solo il MODULO A e i MODULI B ma anche il modulo C quale corso di specializzazione per le sole funzioni di RSPP.

In particolare viene disposto che costituisce titolo di esonero dalla frequenza dei corsi previsti (moduli A-B-C), e quindi esonero completo, il possesso di:

- un certificato universitario attestante il superamento di uno o più esami relativi ad uno o più insegnamenti specifici del corso di laurea nel cui programma siano presenti i contenuti previsti nel Accordo n. 128/2016;
- attestato di partecipazione ad un corso universitario di specializzazione, perfezionamento o master i cui contenuti e le relative modalità di svolgimento siano conformi ai contenuti dell'Accordo stesso.

Esistono sostanziali differenze tra le due tipologie di titoli sopra elencati. Nel primo caso si tratta di un certificato universitario legato direttamente agli insegnamenti del corso di laurea, nel secondo caso siamo di fronte a percorsi formativi universitari post-laurea specifici (corso di specializzazione, perfezionamento o master).

Una ulteriore differenza è legata alle modalità di svolgimento dei corsi. Infatti nel primo caso occorre verificare esclusivamente che i programmi degli insegnamenti presi in considerazione (i cui esami devono naturalmente essere stati superati dallo studente) siano completamente sovrapponibili ai contenuti previsti nel Accordo n. 128/2016 (modulo A, modulo B COMUNE, moduli B-SP1, B-SP2, B-SP3, B-SP4 di specializzazione e modulo C).

Nel secondo caso, oltre ai contenuti, che devono essere conformi a quelli individuati dall'accordo, anche le modalità di svolgimento devono essere allineate a quando stabilito dal provvedimento.

Pertanto i corsi devono, per esempio:

- rispettare le durate minime previste dall'accordo;
- essere tenuti da docenti in possesso dei requisiti previsti dal D.I. del 06/03/2013⁵;
- prevedere un numero massimo di partecipanti pari a 35 soggetti;
- vedere la frequenza obbligatoria del 90% delle ore di formazione previste, ai fini dell'ammissione alla verifica dell'apprendimento che dovrà avvenire con le modalità previste dall'accordo stesso.

Anche per coloro che sono in possesso di una delle lauree che esonerano dalla frequenza dei corsi di formazione per RSPP/ASPP è previsto l'obbligo di aggiornamento quinquennale. Tale obbligo si inquadra a pieno titolo nella dimensione della life long learning⁶ cioè della formazione continua nell'arco della vita lavorativa.

Per i soggetti esonerati alla frequenza dei corsi RSPP/ASPP l'obbligo di aggiornamento quinquennale decorre (punto 10 accordo n. 128/2016):

- dalla data di entrata in vigore del D. Lgs. n. 81/2008 e quindi dal 15/05/2008;
- dalla data di conseguimento della laurea, se avvenuta dopo il 15/05/2008.

A conclusione di questa breve trattazione si segnala anche che vanno annoverati, tra i soggetti esonerati dalla frequenza ai corsi di formazione di cui all'art. 32 comma 2 primo periodo (MODULI A e B), coloro che, non più in servizio, hanno svolto attività tecnica in materia di salute e sicurezza, per almeno cinque anni, in qualità di pubblici ufficiali o di incaricati di pubblico servizio. Il nuovo provvedimento non indica, per tali soggetti, la decorrenza dell'obbligo di aggiornamento quinquennale. Considerato che la condizione per ottenere l'esonero di cui sopra è legata anche alla condizione di "non essere più in servizio" si ritiene che tale decorrenza si debba collocare dalla effettiva data di cessazione del servizio di cui trattasi. Per coloro che hanno cessato il servizio prima dell'entrata in vigore del nuovo accordo n. 128/2016 è ragionevole pensare che la decorrenza dell'obbligo di aggiornamento quinquennale coincida con l'entrata in vigore dell'accordo stesso. Fatte salve eventuali future indicazioni da parte del legislatore.

¹Accordo tra il Governo e le regioni e province autonome, attuativo dell'articolo 2, commi 2, 3, 4 e 5, del D. Lgs. 23-/06/2003, n. 195, che integra il D. Lgs. 19/09/94, n. 626, in materia di prevenzione e protezione dei lavoratori sui luoghi di lavoro" (Atto n. 2407). G.U. n. 37 del 14/2/2006

²Si veda anche la disposizione riportata dal punto 2.3 dell'Accordo n. 2635 del 05/10/2006 pubblicato sulla G.U. n. 285 del 07/12/2016.

³Il D.I. 02/04/2001 recante "Determinazione delle classi delle lauree universitarie delle professioni sanitarie" definisce, ai sensi dell'art. 17, comma 95, della legge 15/05/1997, n. 127 e successive modificazioni, nonché dell'art. 4, commi 1 e 2, del D.M. 03/11/1999, n. 509, le classi dei corsi di laurea per le professioni sanitarie infermieristiche e ostetriche, della riabilitazione, tecniche e della prevenzione, di cui agli allegati da 1 a 4. Il corso di laurea in Tecniche della Prevenzione nell'Ambiente e nei Luoghi di Lavoro è inserita nella classe 4 unitamente al corso di laurea in Assistenza Sanitaria.

⁴L'allegato I del provvedimento n. 128/2016 riporta l'elenco delle classi di laurea per l'esonero dalla frequenza ai corsi di formazione di cui all'articolo 32, comma 2 del D. Lgs n. 81/2008.

⁵D. l. 06/03/2013 relativo ai " Criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro. Si tratta del decreto emanato in attuazione dell'articolo 6, comma 8, lett. m-bis), del D. Lgs. n. 81/2008 che ha introdotto i nuovi requisiti obbligatori del docente formatore in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.

⁶Per un approfondimento sul concetto di "life long learning" si veda il Documento di Lavoro dei Servizi della Commissione delle Comunità Europee del 30/10/2000 dal titolo "Memorandum sull'istruzione e la formazione permanente". https://archivio.pubblica.istruzione.it/dg_postsecondaria/memorandum.pdf